

Antiriciclaggio. Bankitalia obbliga a trasferire su altro c/c le disponibilità in caso di informazioni incomplete dal cliente

Conti correnti, contratti in bilico

Le regole violerebbero gli accordi che prevedono la liquidazione in contanti

Ranieri Razzante

Contratti di conto corrente da modificare dopo il provvedimento sull'antiriciclaggio. La sezione IX delle nuove istruzioni della Banca d'Italia sull'adeguata verifica della clientela prevede infatti, al punto 2, che in caso di impossibilità di rispettare gli obblighi di «adeguata verifica» a fronte di un conto o rapporto esistente, le banche debbano interrompere il rapporto e restituire le somme ivi depositate al cliente. Si tratta di applicare l'articolo 23, comma 1, del decreto 231/2007 e fin qui nessun problema. Viene però prevista una forma vincolata per il cliente di rimborso dei suoi fondi che potrà avvenire solo «tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso».

Questa norma genera una serie di problemi operativi, quando non legali, per le banche che dovranno applicarla. In primis perché queste saranno costrette a chiedere al cliente di aprire un conto corrente in altra banca sul quale restituire le somme a lui spettanti. Tra l'altro, questo nuovo conto corrente non potrà essere postale, in quanto la dizione delle istruzioni è precisa e non lascia adito a dubbi. E qui si arriva alla questione nodale alla quale bisognerà indubbiamente trovare una soluzione normativa o interpretativa da qui al 1 gennaio 2014, data di entrata in vigore della disciplina.

I contratti bancari di conto corrente, infatti, si conformano alle disposizioni del codice civile che

PATTI DA RIVEDERE

Gli istituti di credito rischiano di dover riscrivere le clausole per le nuove modalità di chiusura del rapporto

sono inderogabili dalle parti, soprattutto se sfavorevoli al cliente. L'articolo 1852 del codice dispone, tra l'altro, che «il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito». Inoltre, l'articolo 1856 prevede che «la banca risponde secondo le regole del

mandato per l'esecuzione di incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente». Queste norme sono fedelmente riprodotte nei contratti in uso presso le banche, che non possono evidentemente prevedere divieti ai prelevamenti e versamenti in contanti. La legge antiriciclaggio dispone unicamente (articolo 49, comma 1) una "limitazione" al trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 1.000 euro. Ciò significa, come peraltro confermato in più occasioni dal Mef, che ogni cittadino ha facoltà di versare e prelevare dal suo conto corrente le somme in contanti di cui dispone o intende disporre. La conseguenza di questo ragionamento risulta quindi ovvia: a fronte della chiusura di un conto corrente, sia su richiesta del cliente (ad esempio per insoddisfazione verso servizi della banca) oppure della banca (esercizio della facoltà di recesso o esercizio del diritto previsto dalla legge antiriciclaggio), quindi, il correntista dovrà rientrare nella disponibilità delle somme depositate ritirandole presso l'istituto di credito a mezzo contanti, bonifico su eventuale altro conto che abbia a disposizione, assegno circolare rilasciato dalla banca, comprensibile allora la preoccupazione, sia dei clienti che delle banche, che questa norma limitativa venga applicata. Tra l'altro, a livello strettamente giuridico, si avrebbe una deroga ad una norma primaria operata da una fonte non legislativa. A ciò si aggiunga che il bonifico di trasferimento delle somme del conto chiuso conterrà come causale proprio l'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica per quel cliente; e ciò non predisporrà certo la bancarotta ad accettare il nuovo cliente senza qualche perplessità. Ad onor del vero, questa previsione delle istruzioni sull'adeguata verifica era già contenuta nel Dlgs n. 169/2012, che la introduceva all'articolo 23, comma 1-bis, del decreto 231/2007. Una circolare dell'Abi, facendo riferimento a una decisione condivisa con il Mef, dava conto della sospensione dell'applicazione della regola in commento fino all'emanazione di chiarimenti da parte del Ministero. Chiarimenti che, a questo punto, si rendono più

che necessari.

Cosa cambia

01 | POLITICI E FUNZIONARI

Viene introdotto il monitoraggio anche sui politici nazionali, mentre in precedenza era previsto solo per quelli non residenti

02 | OPERAZIONI SU CONTO

Andrà indicato anche quello, se diverso, dal titolare effettivo del rapporto, che movimenti denaro per importi pari o superiori a 15.000 euro. Questa disposizione era applicabile in precedenza solo alle operazioni extraconto

03 | BANCONOTE

In caso di prelievi o versamenti pari o superiori a 2.500 euro con banconote di grosso taglio (200 e 500 euro), sarà obbligatoria l'adeguata verifica rafforzata, ossia la richiesta di maggiori informazioni

04 | CONTANTI DA ESTERO

Nel caso di versamenti su conto di contanti o valori provenienti da altri Stati per un controvalore pari o superiore a 10.000 euro, sarà richiesta l'adeguata verifica rafforzata

05 | ADEGUATA VERIFICA

Vengono concessi trenta giorni per completare l'adeguata verifica su cliente, esecutore e titolare effettivo di un nuovo rapporto, che nel frattempo potrà essere aperto senza però consentire l'operatività a soggetti non identificati completamente

06 | CHIUSURA CONTI

In caso di impossibile completamento dell'adeguata verifica, il relativo rapporto dovrà essere chiuso e i fondi trasferiti al cliente su altro conto da lui indicato, esclusivamente tramite bonifico bancario motivato

07 | IMPRESE ESCLUSE

Per ora sono escluse dall'applicazione del provvedimento le imprese di assicurazione

